



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA**



Ferrara, 26 Maggio 2017

Spett.li Istruttori Tecnici dello
Sportello Unico Edilizia

e, p.c. Ordini e Collegi professionali

Oggetto: Opere e Manufatti Temporanei.

Gli interventi di realizzazione di manufatti temporanei sono quelli disciplinati dall'art 7 comma 1 lettera f) della LR 15/2013 che li individua quali *"le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture"*.

Tali interventi, sono comunque indicati dalla legge come necessariamente corrispondenti alla disciplina dell'attività edilizia di cui al successivo art. 9 comma 3, costituita : *"a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati; c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11; d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile."* differenziandosi quindi dall'edilizia normale, unicamente per la loro temporaneità.

Cio' premesso appare comunque necessario precisare che pur, condividendo la ratio estrema della norma che li equipara pienamente ai manufatti definitivi, anche se li sottopone al regime della Comunicazione (CILA) e non a quello della SCIA e del PdC, appare eccessivo richiedere per gli stessi il rispetto della totalità dei parametri edilizi ed urbanistici previsti dal RUE vigente.

Infatti proprio per il loro carattere di trasformazione temporanea del suolo, si ritiene utile precisare che i parametri relativi a: densità, altezze, rapporto di verde, rapporto di copertura, indici di permeabilità e distanza tra edifici della stessa proprietà, potranno essere disattesi.



Diversamente i parametri che incidono su diritti di terzi, quali la distanza dai confini, e quella tra edifici di proprietà diverse, dovranno essere rispettati, salvo eventuali deroghe, sino ad arrivare alla dimensione minima individuata dagli articoli del Codice Civile, con assenso scritto del confinante.

Andranno sempre e comunque rispettate le norme di settore relative alla sicurezza all'ambiente ed al paesaggio.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile del S.U.E.
geom. Vittorio Baraldini



Il Dirigente del Servizio
Qualità Edilizia
arch. Paolo Perelli

